

InfoImpresa

Periodico dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori

Febbraio 2012



**La riforma
del sistema
pensionistico**

**Protocollo
d'Intesa
UNSIC e ISMEA**

**Elenchi
braccianti agricoli
per l'anno 2011**

Con l'approvazione della manovra finanziaria del Governo Monti tante novità in arrivo, una delle più importanti la "Riforma delle pensioni"

DOMENICO MAMONE - *Presidente dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori*



Con l'approvazione della manovra finanziaria del Governo Monti sono state tante le novità introdotte contenute nel provvedimento. In particolare, un importante intervento di legge è stato operato dall'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 coordinato con la legge di conversione del 22.12.2011 n. 214 il cui dettato ha profondamente riformato il previgente sistema pensionistico nel nostro Paese.

Lo status previgente è riuscito a mantenere un accettabile livello di sostenibilità in virtù di un costante progresso industriale e demografico che garantiva una solida forza d'urto alle criticità e (forse) eccessivi benefici che, in ogni caso, presentava un calcolo basato su un'impostazione di natura retributiva.

La riforma e la successiva introduzione del sistema pensionistico contributivo già rappresentava una spia d'allarme che poi la recente crisi economica globale ha fatto definitivamente collassare.

L'innalzamento dell'età media degli individui, un sempre più ritardato ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, l'impegnativo ruolo dell'Italia nell'Europa dei "27", i vincoli di bilancio dovuti all'opprimente fardello del debito pubblico sono state solo alcune delle esigenze avvertite e delle difficoltà intervenute nel nostro apparato istituzionale negli ultimi quarant'anni. Dette esigenze hanno pertanto determinato l'emanazione dell'innovazione legislativa ispirata a principi di equità, flessibilità ed, appunto, adeguamento.

Sebbene questa riforma costituisca un provvedimento d'urgenza, innegabilmente "oneroso", avente una ricaduta su tutto il nostro sistema economico soprattutto per quanti erano prossimi al riposo dal lavoro, tuttavia è da considerarsi come una sorta di ponte tra le generazioni di lavoratori che si sono succedute dal dopoguerra in poi che, a tutt'oggi, necessitava di un ammodernamento rispetto a quello riservato ai nostri predecessori.

In questa sede non intendo affrontare quesiti, seppur legittimi, di natura politica ossia se fosse stato più o meno opportuno introdurla in un momento storico diverso o, magari, attivarla in misura graduale con la dovuta pianificazione, ma mi limiterò a delle considerazioni su alcuni aspetti di cambiamento strutturale che ha comportato la sua introduzione già dal 1° gennaio 2012 e che potremmo, questo sì, definire di portata rivoluzionaria.

Innanzitutto è scattato il metodo di calcolo contributivo pro rata.

In precedenza, il metodo retributivo legava l'importo delle pensioni alle ultime retribuzioni del lavoratore (fino alla media degli ultimi dieci anni), per una percentuale dipendente dagli anni di lavoro maturati e per un assegno medio, pari all'80% della retribuzione, per chi fosse andato in pensione con 40 anni di contributi. Il calcolo contributivo è, invece, meno generoso e lega l'importo della pensione ai contributi effettivamente versati. Questi saranno rivalutati a un tasso stabilito ogni anno dal ministero dell'economia e il montante così determinato sarà moltiplicato per un coefficiente, a sua volta dipendente in senso crescente dall'età del lavoratore.

Con il 2018 finirà la fase transitoria e da quella data per uomini e donne, sia nel privato che nel pubblico, e per i lavoratori autonomi, esisterà un unico requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Con la Riforma delle pensioni, salgono, infine, le aliquote Inps a carico di artigiani e commercianti.

Le nuove regole sulle pensioni si applicano anche a chi va in pensione proprio quest'anno.

1

EDITORIALE



DOMENICO MAMONE
Presidente
dell'Unione
Nazionale
Sindacale
Imprenditori
e Coltivatori

Con l'approvazione della manovra finanziaria del Governo Monti tante novità in arrivo, una delle più importanti la "Riforma delle pensioni"

4

IL SISTEMA SERVIZI UNSIC



Protocollo d'Intesa
UNSIC e ISMEA

4

Il Caa Unsic alla riunione Agea sulle problematiche della DU 2011

5

"I Piaceri del Palato"
in collaborazione con l'ENUIP organizza "Corso Professionale Cuoco 1° Livello"

7

Notizie da UNSICOLF:
Stranieri, permessi di soggiorno senza frontiere per gli Immigrati

8

10

DAL NAZIONALE



La riforma
del sistema pensionistico

10

I servizi telematici
INAIL

12

Modelli UNICO 2012 per Società,
enti non commerciali
e consolidato, on line le bozze

14

16

DAL TERRITORIO



L'Unsic di Modica chiede proroga
delle istanze per i finanziamenti
di ammodernamento
delle aziende agricole

16

UNSIC Siena: domanda
di disoccupazione
con i requisiti ridotti

17

20

MONDO AGRICOLO



Una risoluzione del Parlamento UE
impegna la Commissione
a dimezzare lo spreco di cibo

20

Dalla UE norme più severe
sui biocidi in agricoltura

20

Agricoltura: il Ministro Catania
delinea le linee del Ministero
per il 2012 in un Question time
alla Camera

21

22

DALLE REGIONI



24

NOVITÀ



26

LAVORO E PREVIDENZA



Benefici pensionistici
per i lavori usuranti

26

Pagamento "elettronico"
per la pensione

27

INPS:
domande online

28

Elenchi braccianti agricoli
per l'anno 2011

30

32

JUS JURIS



SOMMARIO

InfoImpresa

INFOIMPRESA

*Periodico
dell'Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori*

Direttore responsabile
Domenico Mamone

Redazione
Maria Grazia Arceri - Francesca Campanile
Sonia D'Annibale - Francesca Gambini
Nazareno Insardà - Salvatore Mamone
Fortunata Reggio - Lea Capriotti - Vittorio Piscopo

Progetto Grafico - Impaginazione
Fortunata Reggio

Sede legale e Redazione
Via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma
Tel. 06 58333803 - Fax 06 5817414
www.insic.it - infoimpresa@insic.it

Registr. Tribunale di Roma
N° 76/2003 del 5/03/2003

Protocollo d'Intesa UNSIC e ISMEA per l'accesso al credito e lo sviluppo delle imprese agricole associate

È stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra l'UNSIC e l'ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.

A siglare l'Accordo i rispettivi Presidenti, Domenico Mamone e Arturo Semerari. Con tale Accordo ISMEA e UNSIC, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, avranno un rapporto di collaborazione finalizzato a rendere accessibili alle imprese agricole ed agroalimentari associate all'UNSIC le analisi economico-finanziarie e di mercato realizzate dall'Istituto, i dispositivi e strumenti gestiti da ISMEA per il subentro ed insediamento dei giovani in agricoltura e i servizi gestiti dall'istituto per l'accesso al credito e l'assicurazione in agricoltura. Il Protocollo nasce dalla premessa che ISMEA nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, anche attraverso società controllate eroga servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese

agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato.

Inoltre, ISMEA, nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può fornire servizi e strumenti anche in regime di diritto privato, attraverso accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali, promuovere e diffondere la cultura dei servizi alle imprese agricole ed agroalimentari, mettendo a disposizione le proprie procedure ed i propri strumenti, sia ai fini della gestione aziendale che ai fini di analisi economiche e di mercato.

Dal canto suo Unsic, nell'ambito delle proprie attività, anche tramite strutture collegate, eroga servizi di rappresentanza, tutela, assistenza e consulenza specialistica alle imprese associate, con particolare riferimento al settore

agricolo e agroalimentare. A tale proposito l'Associazione intende implementare efficaci strumenti di supporto allo sviluppo economico delle imprese agricole associate con l'obiettivo di incrementare la competitività ed efficienza dell'intera filiera.

Nel far ciò, ritiene l'ISMEA Ente pubblico economico particolarmente qualificato in grado di fornire un ausilio ottimale alle imprese nel quadro degli interventi finalizzati al miglioramento e ottimizzazione della gestione aziendale. Per tali motivi sia UNSIC che ISMEA ritengono che una stretta collaborazione possa efficacemente contribuire a promuovere sul territorio nazionale lo sviluppo del comparto agricolo ed agroalimentare.

Sulla base del Protocollo, infine, le due strutture intendono organizzare di comune intesa riunioni ed incontri periodici con la partecipazione degli addetti ai servizi interessati, al fine di coordinare e monitorare le attività che sono alla base dell'accordo.



II CAA UNSIC alla riunione Agea sulle problematiche della DU 2011

A fine dicembre il CAA UNSIC ha partecipato ad un incontro presso Agea nel corso del quale sono state discusse le varie problematiche riguardanti la Domanda Unica 2011. In sintesi, prima di discutere della DU è stato comunicato che per quanto riguarda il PSR misure a superficie (forestazione, agro-ambiente e indennità), verranno emessi dei pagamenti per un totale di circa 420 milioni di euro.

Ci sono, peraltro, alcune regioni in ritardo sulle correttive automatizzate, tra queste in particolare: Basilicata, Sicilia, Molise e Puglia.

Relativamente alla DU 2011 da Agea è stato reso noto che purtroppo per mancanza di fondi i pagamenti dei saldi verranno pagati a partire dal 2 gennaio 2012 quindi significa che i produttori avranno i soldi dal 10 di gennaio. Inoltre i pagamenti del 2 gennaio interesseranno circa 570.000 aziende per un totale di 576 milioni di euro mentre i restanti saldi verranno pagati dal 15 gennaio 2012 in poi.

I CAA presenti alla riunione hanno chiesto la motivazione del ritardo dei pagamenti rispetto allo scorso anno. I funzionari Agea hanno riferito che purtroppo la Comunità europea finanzia gli importi della domanda unica del 2011 dal 15 gennaio 2012 e quindi i soldi dei decreti di saldo vengono attualmente anticipati dal Tesoro.

Il blocco dei pagamenti è stato contestato dai CAA presenti perché le domande sono bloccate anche per importi a recupero che potrebbero essere di un importo minimo; quindi i presenti hanno chiesto di definire al più presto queste situazioni per permettere alle aziende di ricevere il contributo. Il dott. Conti di Agea ha

assicurato che stanno procedendo a questo ricalcolo e a breve invierà anche un elenco di aziende che hanno l'anomalia N23 sulla DU 2010 al fine di verificare se le particelle sono state erroneamente cancellate per errore materiale e non per fine conduzione e quindi, nel caso siano state cancellate per errore, ripristinarle con la funzione di ripristino presente a sistema ed effettuare correttamente la fine conduzione in modo da garantire la conduzione al 15 maggio 2010.

Inoltre, si è discusso anche per il pagamento dell'art. 68 olio biologico per il quale Agea sta effettuando il recupero su molti produttori perché i certificati attestanti la produzione di olio biologico non sono corretti poiché negli stessi è riportato che la produzione è rilevata dai documenti contabili dell'azienda e non è certificata la produzione del prodotto ottenuto in modo diretto. Su questo punto è stato chiesto da Agea di rivedere la situazione di tutte le certificazioni già prodotte ed eventualmente di valutare la possibilità di presentare even-

tuali documenti integrativi per la campagna dello scorso anno. Su questo punto i CAA presenti hanno insistito affinché si valuti questa eventualità per non far perdere il contributo agli agricoltori. Infine, relativamente alle comunicazioni che sono state spedite ai produttori riguardo ai recuperi refresh anni dal 2007 al 2009 i funzionari Agea non si sono espressi.

I CAA presenti però hanno sollevato dubbi sulla "bontà" dei recuperi effettuati, almeno per alcune aziende, e quindi hanno chiesto di riesaminare le casistiche senza che i produttori debbano presentare ricorsi al TAR.

I funzionari Agea pur non esprimendosi sulla questione hanno detto di valutare le casistiche ed eventualmente di presentare eventuali deduzioni sui casi che si ritengono palesemente errati.

Si invitano pertanto gli operatori del CAA UNSIC a valutare le singole casistiche e per quelle che risultano problematiche si consiglia di inviarle al CAA nazionale per essere verificate con i funzionari di Agea.



Articolo 68: come cambia l'applicazione, obbligo di seme certificato solo per le semine 2012

L'Italia aveva introdotto alcune piccole modifiche alle modalità di applicazione dell'art. 68 con l'approvazione del Decreto ministeriale n. 8139 del 10 agosto 2011 che riguardano gli ultimi due anni di validità dell'articolo 68, ossia il 2012 e il 2013. In breve, riportiamo quanto pubblicato in un interessante articolo del Prof. Angelo Frascarelli sulla rivista "Terra e vita" di gennaio 2012. "Le modifiche dell'applicazione nazionale dell'art. 68 erano soggette all'approvazione da parte dei Servizi comunitari che dovevano esprimere il loro assenso definitivo (art. 50 par. 3 Reg. 1120/2009). La Commissione europea, con regolamento di esecuzione del 25.11.2011, ha approvato le proposte italiane, per cui divengono effettivamente applicabili. Una novità

particolarmente importante del DM 8139 del 10.08.2011 riguarda l'introduzione dell'obbligo delle sementi certificate di grano duro nell'ambito della misura dell'avvicendamento biennale. Tale misura riguarda solo le regioni centro-meridionali e prevede un pagamento supplementare massimo di 100€/ha. Tale incentivo viene erogato a condizione che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella stessa superficie:

- un anno di cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro;
- un anno di colture miglioratrici: pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicercchia, lenticchie, cece, veccia, sulla, foraggiere, avvicendate ed erbai con presenza di essenze leguminose, soia, colza, ravizzone, girasole, barba-

bietole, maggese vestito. L'obbligo della semente certificata riguarda solamente il grano duro e decorre dalle semine autunnali del 2012 (Domanda Unica della PAC 2013), mentre non è in vigore per le semine autunnali del 2011 (Domanda Unica della PAC 2012). Non sono soggetti all'obbligo di sementi certificate gli agricoltori di grano duro biologico.

La vicenda dell'obbligo delle sementi certificate di grano duro è stata ricca di colpi di scena. Inizialmente, il Decreto ministeriale 29 luglio 2009 aveva previsto l'obbligo della semente certificata nel caso in cui nell'avvicendamento rientrava la coltivazione del grano duro; quindi nelle sementi autunnali del 2009, gli agricoltori hanno utilizzato obbligatoriamente le sementi certificate. La Commissione



europea aveva contestato l'introduzione di questo obbligo in una misura, come quella dell'avvicendamento, che ha un carattere prettamente ambientale. Per rispondere a tali obiezioni, il Decreto ministeriale 25 febbraio 2010 aveva soppresso l'obbligo della semente certificata di grano duro (quindi nelle semine autunnali 2010 e 2011). L'esclusione ha avuto un effetto considerevole: gli agricoltori, non avendo più incentivi, hanno ri-

dotto l'utilizzo di seme certificato di grano duro con un impatto relevantissimo sul settore sementiero, tanto che la vendita si è ridotta di oltre il 30%. Il mondo sementiero e lo stesso ministero si sono impegnati a trovare una soluzione, presentando a Bruxelles una ricca documentazione per giustificare i benefici ambientali dell'obbligo della semente certificata soprattutto al centro-sud.

Tali motivazioni hanno ispirato il De-

creto ministeriale che ha reintrodotta l'obbligo delle sementi certificate di grano duro, a partire dalle semine autunnali del 2012. Una lunga vicenda apparentemente conclusasi a favore dei semi certificati di grano duro.

In realtà quest'obbligo è valido solo per un anno ovvero per la campagna 2012/2013 (Domanda Unica PAC 2013), in quanto dal 2014 entra in vigore la nuova PAC 2014/2020 con regole totalmente nuove."

"I Piaceri del Palato" in collaborazione con l'ENUIP organizza "Corso Professionale Cuoco 1° Livello"

Prende avvio il 27 febbraio 2012 il Corso Professionale Cuoco di 1° livello organizzato dallo Staff "I piaceri del Palato" in collaborazione con l'ENUIP - Ente Nazionale Istruzione Professionale, promosso dall'UNSIC.

Il corso prevede 60 ore di lezione (teoria e pratica) presso la sede dell'Associazione I piaceri del palato, a Roma Largo del Teatro Valle n. 7.

Le lezioni si terranno ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 14:30. Inoltre sono previste 100/200 ore di stage pratico presso i ristoranti partner.

Compreso nel corso anche l'abilitazione HACCP, giacca da cuoco, dispense. I corsi professionali sono a numero chiuso e prevedono un colloquio di selezione ed un numero massimo di 8 partecipanti.

Direttrice del corso è Cristina Bowerman. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato riconosciuto da ENUIP.



Notizie da UNSICOLF: Stranieri, permessi di soggiorno senza frontiere per gli Immigrati

Dal Parlamento via libera definitivo a nuova direttiva Ue

Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sul 'permesso unico' di residenza e lavoro che tutela gli extracomunitari che lavorano legalmente nell'Unione europea garantendogli pari diritti, condizioni di lavoro, pensione, sicurezza sociale e accesso ai servizi pubblici. I lavoratori extracomunitari potranno ottenere il permesso di lavoro e quello di residenza attraverso un'unica procedura. "Chi avrà - ha detto il commissario europeo per gli affari interni Cecilia Malmstrom - il permesso unico di soggiorno potrà avere anche parità di trattamento con i cittadini dell'Ue per il riconoscimento delle qualifiche professionali e accademiche, per la fi-

scalità, per la formazione professionale e l'accesso alla sicurezza sociale, compresi i sussidi di disoccupazione e il trasferimento dei diritti pensionistici". I diritti garantiti dalla direttiva comprendono l'accesso alla formazione professionale, alla sicurezza sociale (alloggi sociali inclusi), condizioni di lavoro decenti e il diritto alla rappresentanza sindacale.

A beneficiare del permesso unico non potranno essere i rifugiati, i lavoratori stagionali e quelli distaccati e i lavoratori in trasferimento all'interno di società multinazionali.

I singoli Paesi potranno decidere se restringere l'accesso ai sostegni familiari e di disoccupazione ai lavoratori in possesso di un permesso valido per meno di sei mesi e restringere il diritto all'alloggio sociale per i

cittadini extracomunitari che hanno un contratto di lavoro in corso.

Il sussidio di disoccupazione potrà essere rifiutato a chi è stato ammesso nel paese per motivi di studio ed è previsto l'accesso alla formazione professionale e all'istruzione per i cittadini extracomunitari che hanno un lavoro o sono registrati come disoccupati.

"La direttiva sul permesso unico - ha detto la relatrice Veronique Mathieu - è una risposta alla crisi di mano d'opera che si profila all'orizzonte europeo, rendendo possibile anche il controllo della mano d'opera.

Il permesso unico permette di attribuire una serie di diritti comuni ai lavoratori di paesi terzi e a quelli europei. L'uguaglianza di trattamento è, infatti, il centro di questa direttiva".



Pec da fine novembre strumento obbligatorio per la comunicazione di imprese e società, l'Unsic a disposizione per la richiesta

La Posta Elettronica Certificata (PEC) dal 29 novembre 2011 è diventata uno strumento obbligatorio da possedere per le imprese, i professionisti e le pubbliche amministrazioni. A stabilirlo è stato l'articolo 16 comma 6 del D.L. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009. Tutte le società iscritte al Registro delle imprese sono dunque tenute a comunicare il proprio indirizzo PEC. Il possesso della PEC, del resto, è importante perché cambia il modo di gestire le comunicazioni ufficiali con la pubblica amministrazione: l'invio telematico dei documenti in termini di validità legale sarà equiparato a quello cartaceo e si potrà avere una conferma dell'effettivo invio e ricezione dei files come attualmente avviene per la raccomandata A/R.

La procedura consentirà in assoluta sicurezza di inviare le comunicazioni in modo celere e con un notevole risparmio economico in termini di tempo investito, costo della raccomandata e della stampa dei documenti. In pratica come funziona, il mittente potrà inviare, tramite PEC, la propria comunicazione come se si trattasse di una busta di trasporto sigillata ma, in questo caso, tutto è virtuale. La mail spedita avrà un codice identificativo che per legge dovrà essere conservato per 30 mesi consentendo di rintracciare la casella dell'utente in ogni momento. A tal proposito ricordiamo che dal 1° Aprile 2010, è diventato obbligatorio, per tutte le imprese, a prescindere dalla loro tipologia, l'utilizzo del canale di Comunicazione Unica (ComUnica) per ottemperare agli obblighi di legge verso Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. Attraverso questo strumento

l'impresa inoltra la Comunicazione Unica ad un solo destinatario che si fa carico di trasmettere agli altri Enti le informazioni di competenza di ciascuno. Per l'utilizzo di ComUnica è necessario che l'impresa indichi un indirizzo PEC di posta certificata. Visti comunque i disagi e i ritardi nella comunicazione della Pec e l'enorme mole di richieste di attivazioni di nuovi indirizzi PEC, concentrate nei giorni immediatamente antecedenti la data di scadenza per le società al fine di

adeguarsi agli obblighi normativi previsti, il Ministero dello Sviluppo Economico con la lettera circolare prot. n. 0224402 è intervenuta in materia di sanzioni, o meglio ha comunicato alle Camere di Commercio di non applicare le sanzioni per coloro che comunicano tardivamente l'indirizzo di Pec al Registro delle Imprese.

L'UNSIK, in quanto iscritto a Infocert, che è ente accreditato presso il CNIPA, è abilitato a rilasciare caselle di Posta Elettronica certificata.



La riforma del sistema pensionistico



Il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201 coordinato con la legge di conversione del 22.12.2011 n. 214 all'art. 24 ha profondamente riformato il previgente sistema pensionistico nel nostro Paese.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2012, avendo come riferimento alle anzianità contributive maturate da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. Com'è ovvio i trattamenti pregressi verranno calcolati anche con il sistema retributivo se già riconosciuto. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 avevano maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa previgente quella disposta dal decreto, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, potevano ottenere la certificazione del diritto da parte dell'Ente previdenziale di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2012, tanto per i lavoratori rientranti nel regime misto che contributivo che maturano i requisiti a decorrere da suddetta data, le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata ed anzianità, sono sostituite, con le specificità e requisiti precisati nel provvedimento, da:

- a) pensione di vecchiaia;
- b) pensione anticipata.

Per i lavoratori a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) nonché della gestione separata il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato in base a coefficienti calcolati fino all'età di settant'anni salvo gli adeguamenti legati alla prospettiva di vita. A riguardo si evidenzia che il c.d. meccanismo legato alla "speranza di vita", ab origine triennale, ac-

quisisce oggi una cadenza biennale e scatterà dal 1° gennaio 2013.

Al posto delle finestre di uscita, è previsto un sistema di accesso alla pensione a partire dal 1° gennaio 2012, squisitamente collegato al requisito anagrafico pari ai 62 anni per le lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato del settore privato e 63 anni e 6 mesi a partire dal 1° gennaio 2014, a 65 anni con decorrenza 1° gennaio 2016, e, a regime, a 66 anni a far data dal 1° gennaio 2018.

Per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata dall'assicurazione generale obbligatoria (AGO) o dalla gestione separata il requisito anagrafico è fissato a 63 anni e 6 mesi.

Esso sale a 64 e 6 mesi a partire dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a far data dal 1° gennaio 2016 per raggiungere i 66 anni con il 1° gennaio 2018. Per tutti gli altri lavoratori dipendenti e per quelli autonomi (la cui pensione è a carico dell'AGO o della gestione separata) il requisito anagrafico dei 65 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia è aumentato a 66 anni. Inoltre il provvedimento precisa il requisito minimo finalizzato al godimento della pensione di vecchiaia: esso, fermo restando quello anagrafico, prevede un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.

L'importo, non può essere inferiore a 1,5 volte quello previsto per l'assegno sociale: esso è annualmente rivalutato sulla base della valutazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimen-

to dell'assegno sociale è incrementato di un anno. Per i lavoratori in carico all'AGO o alla gestione separata, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dal 2021 salvo ulteriori incrementi dovuti alla speranza di vita. Al "nuovo" regime di accesso alla "pensione anticipata" o ex pensione di anzianità potrà accedere il lavoratore che, nel corso del 2012, maturi un'anzianità contributiva di 42 anni ed 1 mese o se lavoratrice di 41 anni e 1 mese. Dette soglie lieviteranno di un mese nel 2013 e di un altro mese nel 2014. Sono altresì previste delle riduzioni in percentuale per chi richiede il trattamento non avendo conseguito detti requisiti. Specificamente:

la riduzione pari ad 1 punto percentuale, per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; pari a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni.

Se l'età del pensionamento non è intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

Inoltre, ai fini del godimento del diritto alla pensione anticipata per coloro che hanno avuto il primo accredito contributivo dopo il 1° gennaio 1996 sono previsti, oltre alla risoluzione del rapporto di lavoro in essere i seguenti requisiti:

- a) requisito anagrafico pari ad almeno 63 anni;
- b) almeno 20 anni di contribuzione effettiva;

c) l'ammontare mensile della prima rata di pensione non deve essere inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del Pil nominale, appositamente calcolato dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

La riforma prevede che si continui ad applicare il regime previgente in materia di requisiti di accesso e decorrenze, oltre che ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2011, anche in caso di maturazione in data successiva purché siano:

- lavoratrici autonome o dipendenti che hanno optato per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;
- lavoratori collocati in mobilità ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 che maturino i requisiti per il pensionamento durante la fruizione dell'indennità di mobilità;
- lavoratori collocati in mobilità lunga

ex art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

- lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 siano titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore ex art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996 nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi il diritto di accesso a suddetti Fondi di Solidarietà che restano a carico dei fondi stessi almeno fino al compimento dei 59 anni anche se maturino prima del compimento di suddetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore della riforma;

- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011;

- lavoratori del settore pubblico per i quali, al 4 dicembre 2011, era in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ex art. 72, comma 1, della legge n. 133/2008 che si considera in corso se il provvedimento di concessione è stato emanato prima del 4 dicembre 2011.

Com'è noto sono lavoratori usuranti quei prestatori che svolgono attività

in orario notturno o particolarmente faticose o che espongono al contatto con agenti pericolosi per almeno 7 degli ultimi 10 anni. Nel 2012, i cc.dd. "lavoratori usurati" beneficeranno dell'uscita se la somma tra età anagrafica (almeno 60 anni) e contribuzione raggiunge quota 96.

Per l'anno 2013 è previsto un innalzamento dello scaglione che verrà portato a 97 con almeno 61 anni di età.

Le cc.dd. "finestre mobili" restano confermate, in deroga alla disciplina generale della Riforma, per i lavoratori usurati che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012. Il lavoratore, pur non avendo il minimo in alcuna forma pensionistica, potrà cumulare le singole contribuzioni versate a più Enti presso cui è iscritto con l'ulteriore beneficio della eliminazione del limite minimo di 3 anni di contributi necessari per il pensionamento.

La riforma prevede la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici che è riconosciuta, nella misura del 100% e per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente a quelle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.



I servizi telematici INAIL



L' INAIL con circolare n. 1 del 10 gennaio 2012 ha reso importanti specifiche circa l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici.

In attuazione della normativa emanata in materia e al fine di ridurre i costi di gestione dei procedimenti amministrativi, con determinazione del Commissario straordinario n. 55 del 29.12.2011 è stato individuato un primo gruppo di dichiarazioni e istanze obbligatorie che, da gennaio 2012, dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche in modo da arrivare gradualmente al 1° luglio 2013 termine ultimo per l'adozione esclusiva delle modalità telematiche.

Dichiarazioni ed Istanze esclusivamente telematiche da gennaio 2012

Come detto, a decorrere dall'anno 2012 vengono effettuate esclusivamente in via telematica:

- la dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi;
- la comunicazione del pagamento del premio annuale in quattro rate;
- la domanda di ammissione alla riduzione dei premi assicurativi da parte delle aziende artigiane;
- la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata premio anticipato nell'ambito dell'autoliquidazione annuale dei premi;
- la presentazione degli elenchi trimestrali dei soci lavoratori da parte delle cooperative di facchinaggio per la regolazione dei premi speciali.

Dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi

A partire dall'autoliquidazione 2011/2012, la dichiarazione delle retribuzioni prevista dal D.P.R. n.

1124/1965, all'articolo 28, comma 4, primo periodo, deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite i seguenti servizi:

A) "Invio Telematico Dichiarazioni Salari", con accesso da www.inail.it – Punto Cliente;

B) "AL.P.I. on line", con accesso da www.inail.it – Punto Cliente;

C. "Autoliquidazione on line", per il solo settore marittimo, con accesso da www.inail.it – Navigazione marittima – Servizi on line – "Accesso area dedicata agli utenti IPSEMA".

Il termine massimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni retributive, compreso il settore marittimo, è fissato al 16 marzo, fermo restando che i premi devono essere pagati entro il 16 febbraio. L'esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive. In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, infatti, la denuncia delle retribuzioni deve continuare ad essere effettuata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata con il modulo cartaceo.

Comunicazione per il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99.

Al fine di evitare la compilazione e la trasmissione di un'apposita domanda, a partire dal 1999 l'Istituto ha inserito nel modulo 1031, per la dichiarazione delle retribuzioni, l'indicazione della facoltà da parte degli interessati di pagare il premio annuale in quattro rate. Tale modalità di comunicazione si applica anche ai soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione delle dichiarazioni retributive. Da gennaio 2012, la volontà di

avvalersi del pagamento in quattro rate, qualora si acceda al beneficio per la prima volta, nonché la revoca della predetta facoltà deve essere effettuata esclusivamente tramite i servizi "Invio Telematico Dichiarazioni Salari" e "AL.P.I. on line", barrando l'apposita casella del modello 1031 telematico, da presentare entro il termine del 16 marzo.

Gli artigiani senza dipendenti né assimilati (titolari di ditte individuali e società che operano esclusivamente con i soci assicurati nella polizza artigiani) possono comunicare la volontà di versare il premio in quattro rate, oltre che utilizzando autonomamente i citati servizi di Punto Cliente, anche tramite il Contact Center Multicanale al numero verde gratuito 803164.

Per accedere al servizio, l'artigiano deve essere in possesso delle credenziali per la necessaria identificazione (PIN1 e PIN2) e di un indirizzo e-mail, al quale sarà inviata la ricevuta relativa al servizio effettuato tramite il Contact Center Multicanale.

L'adozione esclusiva delle modalità telematiche per la comunicazione, entro il citato termine del 16 marzo, del pagamento del premio annuale in quattro rate si applica anche al settore marittimo, utilizzando il servizio di "Autoliquidazione on line" e barrando l'apposita casella del modello telematico.

Domanda di riduzione dei premi per gli artigiani

Per semplificare gli adempimenti a carico delle imprese ed evitare la compilazione e la trasmissione di un'apposita domanda, dall'anno 2011 l'Istituto ha inserito nel modulo 1031 per la dichiarazione delle retribuzioni, anche la domanda di ammissione alla

riduzione prevista per le aziende artigiane dalla legge finanziaria 2007.

Da gennaio 2012, le aziende artigiane con dipendenti e assimilati e quelle senza dipendenti e assimilati, per usufruire della riduzione disposta dall'articolo 1, commi 780 e 781, della legge 296/2006 - nella misura prevista da specifici decreti ministeriali - devono presentare esclusivamente per via telematica il modulo 1031 e barrare l'apposita casella, con cui certificano il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

I servizi a disposizione per certificare il possesso dei requisiti e presentare quindi la domanda di ammissione alla riduzione sono quelli già indicati al punto precedente, vale a dire "Invio Telematico Dichiarazioni Salari" o "AL.P.I. on line".

Gli artigiani senza dipendenti né assimilati (titolari di ditte individuali e società che operano esclusivamente con i soci assicurati nella polizza artigiani) possono comunicare la certificazione del possesso dei requisiti ai fini della domanda in discorso, oltre che utilizzando autonomamente i citati servizi di Punto Cliente, anche tramite il Contact Center Multicanale al numero verde gratuito 803164.

Per accedere al servizio l'artigiano deve essere in possesso delle credenziali per la necessaria identificazione (PIN1 e PIN2) e di un indirizzo e-mail, al quale sarà inviata la ricevuta relativa al servizio effettuato tramite il Contact Center Multicanale.

Anche per le domande in questione, le modalità descritte riguardano soltanto le imprese attive ed il termine massimo di presentazione è fissato al 16 marzo.

Comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte

L'articolo 28, comma 6, del D.P.R. n. 1124/1965, stabilisce che il datore di lavoro che preveda di erogare, nel periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corri-

sposte nell'anno precedente, può calcolare la rata premio sul minore importo presunto e deve darne comunicazione motivata entro il 16 febbraio all'Istituto assicuratore, ai fini di eventuali controlli. Da gennaio 2012, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche tramite il servizio "Riduzione presunto" in www.inail.it - Punto Cliente. L'adozione esclusiva delle modalità telematiche per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte si applica anche al settore marittimo utilizzando il servizio di "Autoliquidazione on line".

Il termine entro cui la comunicazione deve essere presentata è fissato al 16 febbraio, contestualmente al pagamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione e al pagamento della prima delle quattro rate ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999. La comunicazione riguarda soltanto le ditte attive, avendo ad oggetto le retribuzioni presunte su cui calcolare il premio anticipato annuale.

Elenchi trimestrali dei soci lavoratori facchini

I lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio sono assicurati all'INAIL con il sistema del premio speciale. L'onere della contribuzione è a carico delle cooperative e degli enti associativi di fatto per conto dei quali i soci svolgono le attività ed il premio è trimestrale ed a persona. A decorrere dal 1° gennaio 2007, a seguito del decreto legislativo n. 423/2001, la retribuzione imponibile anche per questa tipologia di lavoratori è la retribuzione effettiva determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa.

Di conseguenza le cooperative, ai fini della regolazione del premio, devono comunicare all'Istituto con cadenza trimestrale non più soltanto l'elenco dei soci lavoratori del trimestre, ma

anche le relative retribuzioni effettive. L'INAIL, pertanto, sta realizzando un apposito servizio per inviare gli elenchi trimestrali con modalità telematiche. Il servizio sarà attivato entro gennaio 2012 con apposita comunicazione, nella quale saranno dettagliatamente descritti modalità e termini per l'invio telematico degli elenchi. Dalla data di attivazione, gli elenchi trimestrali dei soci lavoratori da parte delle cooperative di facchinaggio devono essere presentati esclusivamente tramite il servizio "Regolazione trimestre", con accesso da www.inail.it - Punto Cliente - "Polizze facchini".

Accesso ai servizi telematici

Per utilizzare i servizi telematici dell'Istituto l'utente deve essere in possesso delle credenziali di accesso. L'Istituto ricorda che per l'accesso ai servizi web, è stata effettuata la "segmentazione" dei propri utenti in categorie omogenee ed ha correlato i servizi telematici a ciascuna categoria di utenti. Con riguardo ai servizi inerenti la gestione del rapporto assicurativo (autoliquidazione, denunce e dichiarazioni obbligatorie, istanze, ecc.) e gli altri obblighi previsti dalla vigente normativa (istituzione del LUL, ecc.), gli utenti interessati sono:

- A. tutti i soggetti (imprese, artigiani, enti territoriali, soggetti tenuti a istituire il LUL, ecc.) titolari di codice ditta e, per il settore marittimo, le imprese armatoriali;

- B. gli intermediari previsti dalla legge n. 12/1979 e da altre leggi specifiche, legittimati ad effettuare adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti;

- C. gli intermediari legittimati ad effettuare adempimenti in materia di previdenza per imprese senza dipendenti.

Modelli UNICO 2012 per Società, enti non commerciali e consolidato, on line le bozze

Rende noto l'Agenzia delle Entrate in un Comunicato stampa che sono disponibili sul sito Internet della stessa Agenzia le bozze delle dichiarazioni Società di capitali, Società di persone, Enti non commerciali e Consolidato nazionale e mondiale.

Si legge nel comunicato che:

"Tra le maggiori novità che trovano spazio nei modelli 2012 è utile segnalare in Unico SP e SC l'agevolazione rappresentata dalla possibilità di escludere dal reddito di impresa un ammontare commisurato al nuovo capitale immesso sotto forma di conferimenti in denaro o utili posti a riserva. Di particolare interesse per le società di capitali e gli enti non commerciali è la maggiorazione dell'Ires per i soggetti non operativi, che trova spazio nel quadro RQ, e il trattamento delle perdite fiscali per le società di capitali.

Le nuove agevolazioni nei modelli -

Nel quadro RS dei modelli Unico Società di persone e Società di capitali è presente un apposito prospetto per la determinazione dell'ammontare escluso nella determinazione del reddito d'impresa, commisurato al nuovo capitale immesso sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva (quadro RF).

Il quadro RS dei modelli Unico Enti non commerciali e Società di capitali tiene conto, inoltre, delle agevolazioni per le spese di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Nel modello Unico Società di persone è prevista poi un'apposita opzione per coloro che intendono avvalersi del regime premiale introdotto dal decreto



"Salva Italia" destinato ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa con le forme associative di cui all'articolo 5 del Tuir.

La maggiorazione dell'Ires per le società non operative - Nei modelli Unico Società di capitali e Enti non commerciali, in particolare nel quadro RQ, trova spazio la maggiorazione dell'Ires di 10,5 punti percentuali per i soggetti non operativi. Questa maggiorazione si applica anche ai soggetti in perdita sistematica.

Negli stessi modelli è prevista un'apposita variazione in aumento nel quadro RF per i costi relativi ai beni dell'impresa, concessi in godimento ai soci per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile.

Il trattamento delle perdite fiscali - Nel quadro RS e RN (e nei quadri GN/GC, PN e TN) del modello Unico Società di capitali e nei quadri NF, CN e CS del Consolidato nazionale e mondiale viene recepita la possibilità di computare la perdita di un periodo d'imposta in diminuzione del reddito dei

periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. I modelli Unico Società di capitali e Società di persone prevedono, inoltre, la possibilità di riallineare i valori fiscali e civili relativi all'avviamento e ad altre attività immateriali, emergenti in operazioni straordinarie anche nel caso di maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo.

Dichiarazioni integrative per i nuovi rimborsi - Di rilievo l'ulteriore possibilità di integrare la dichiarazione Unico. E' stata prevista un'apposita casella "Dichiarazione integrativa", inserita nel frontespizio, attraverso la quale il contribuente può segnalare un cambiamento in merito alla scelta di utilizzo dell'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione.

L'originaria richiesta di rimborso può essere modificata per utilizzare l'eccedenza in compensazione, a patto che il rimborso non sia già stato erogato". I modelli e le relative istruzioni sono consultabili sul sito:

(www.agenziaentrate.gov.it)

Da Italia Lavoro il progetto AMVA, prevede incentivi per chi assume apprendisti

Italia Lavoro, in qualità di organismo di assistenza tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il progetto Amva - "Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale", sarà il soggetto erogatore per i datori di lavoro che assumeranno persone con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno. E' previsto, infatti, un contributo di 5.500 euro per ogni persona assunta con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno e di 4.700 euro per chi invece viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno.

L'obiettivo è quello di promuovere e diffondere un uso più incisivo di dispositivi e strumenti volti a favorire la formazione on the job e l'inserimento occupazionale di giovani che si trovano in situazioni di svantaggio.

Per la prima tipologia di contratto di apprendistato i fondi disponibili ammontano complessivamente a 27.104.000 euro, per la seconda a 51.046.700 euro. Possono presentare candidature esclusivamente i datori di lavoro privati che abbiano la sede operativa presso cui è operata l'assunzione sul territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda di contributo siano in regola con determinati requisiti come: non aver cessato o sospeso la propria attività; essere in regola con l'applicazione del Ccnl di riferimento, con la normativa in materia di sicurezza del lavoro e le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; non aver riportato condanne che compor-

tino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; non trovarsi sottoposti a procedure per fallimento o concordato preventivo; essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali rispetto a tipologie contrattuali e obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato; non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Anche i lavoratori che si desidera assumere devono avere alcune caratteristiche specifiche: possedere il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal Reg. (CE) n. 800/20082, fermo restando il rispetto dei vincoli di età previsti dalla normativa relativa all'apprendistato; non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza na-

turale dei contratti. Resta salva la condizione di interruzione del rapporto di lavoro intervenuta per fine fase lavorativa. I contratti di apprendistato per i quali potrà essere avanzata richiesta di contributo dovranno essere stipulati a partire dal 30 novembre 2011.

L'assegnazione dei contributi avverrà con procedura "a sportello" seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica delle condizioni previste e l'assenza delle cause di inammissibilità. La domanda di contributo deve essere presentata online attraverso il sistema informativo attraverso l'indirizzo <http://amva.italialavoro.it>, attivo a partire dalle ore 10 del 30 novembre. Si potrà fare domanda fino ad esaurimento dei fondi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Il bando è consultabile sul portale (www.cliclavoro.gov.it) (amva.italialavoro.it)



Varchi carrai a Modica, l'UNSIK chiede incontro con i funzionari dell'Ufficio Tributi del Comune

Ignazio Abbate, dirigente dell'organizzazione sindacale Unsic di Modica, dopo aver chiesto l'annullamento dei provvedimenti di richiesta canone sui varchi delle strade ex-Provinciali, chiede urgentemente un incontro con i dirigenti del settore tributi del Comune di Modica, al fine di poter risolvere l'annoso problema dei varchi, in modo da disciplinarlo e riorganizzarlo secondo le esigenze e

le tipologie della complessa proprietà privata modicana, al fine di scongiurare l'invio di nuove cartelle di riscossione, prima di una determinazione e regolamentazione di tutti i varchi esistenti nel Comune di Modica.

"A difesa, inoltre, di centinaia di nostri associati – dice il dirigente Unsic Ignazio Abbate – vorremmo addvenire a una proficua collaborazione al fine di risolvere le controversie scaturite dall'invio degli accertamenti relativi all'Ici 2006, per snellire le procedure di verifica sulla eventuale reale posizione debitoria dei cittadini nei confronti del Comune. Tutto questo, solo per cercare di rendere meno gravosa l'imposizione tributaria comunale e meno burocratica nei confronti dei cittadini modicani".

L'Unsic di Modica chiede proroga delle istanze per i finanziamenti di ammodernamento delle aziende agricole

Chiesta la proroga del termine di scadenza per la presentazione dell'istanza per i contributi di ammodernamento delle aziende agricole. Lo ha fatto il dirigente della sede provinciale dell'Unsic, Ignazio Abbate, che si è rivolto all'Assessore regionale Elio D'Antrassi, considerato l'approssimarsi della scadenza del bando inerente la Misura 121 3^a sotto-fase prevista per il prossimo primo febbraio e visto il notevole interesse dei soci dell'organizzazione sindacale per aderire a tale misura.

"E' nostra forte preoccupazione – dice Abbate – la possibilità di non potere rispettare tale scadenza, considerando anche le concomitanti scadenze per la presentazione delle



domande per la misura 311, la definizione delle pratiche di anticipazione e collaudo inerente alla misura 121 (prima e seconda sotto-fase) ed il completamento delle pratiche inerenti alla misura 112 nonché le storiche problematiche con i collegamenti al portale Sian.

Tutto questo comporta un ritardo nel poter redigere le domande per la mi-

sura in oggetto terza sotto-fase".

L'Unsic, pertanto, auspica un'ulteriore proroga, per non danneggiare ulteriormente il comparto agricolo che ha come unica possibilità di aiuti finanziari per l'ammodernamento infrastrutturale e meccanico delle proprie aziende, l'utilizzo dei fondi comunitari messi a disposizione della Regione Sicilia.

UNSIK Siena: domanda di disoccupazione con i requisiti ridotti

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2012 potrà essere presentata, la domanda per la disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta ai lavoratori che non hanno 52 contributi settimanali negli ultimi due anni ma che: nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate comprese le festività e le giornate di assenza inden-

nizzate (malattia, maternità ecc.) risultano assicurati da almeno 2 anni, vale a dire hanno versato almeno un contributo settimanale entro il 31 dicembre dell'anno precedente al biennio in cui sono stati maturati i 78 giorni di lavoro. L'indennità viene corrisposta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate. L'indennità è pari al 35% della retribu-

zione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi, fino a un massimo di 180 giorni, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per taluni lavoratori. L'Unsic Siena, attraverso il Centro raccolta promosso dall'Associazione, è a disposizione per ogni chiarimento. Per informazioni si può contattare il numero di telefono **0577 751142**.

L'Associazione Confronti organizza l'incontro "Innovare, crescere oltre la crisi"

L'Unsic Siena nella persona del suo Presidente Massimo Gaggelli ha partecipato all'incontro organizzato dall'Associazione Confronti di Siena sul tema "Innovare, crescere oltre la crisi".

La tavola rotonda, è stata coordinata da Cesare Peruzzi, giornalista de Il Sole 24 Ore, si sono confrontati Gabriello Mancini, Presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Piero Curcuruto, Presidente nazionale di Prospera, Piero Ricci, Direttore di Confindustria Siena e Renato Paniccià, Responsabile dell'area macroeconomica regionale dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica Toscana (IRPET). Il Presidente Unsic Siena Gaggelli ringrazia l'Associazione Confronti per l'invito ricevuto a questo importante evento. I relatori con grande competenza hanno dibattuto su un argomento di grande attualità ed interesse coinvolgendo tutti i presenti.



Unsic Lecce: incontro-dibattito su “Pensioni e fisco con la nuova riforma: che cosa cambia per tutti noi”

Il 28 dicembre 2011, organizzato dalla responsabile zonale UNSIC Cinzia Rizzo, si è svolto a Novoli, in provincia di Lecce, presso la Società operaia di mutuo soccorso, un convegno sulla manovra di risanamento economico del Governo Monti. Tema del meeting è stato “Pensioni e Fisco con la nuova riforma: che cosa cambia per noi tutti”. All’incontro oltre alle Autorità locali erano presenti numerosi cittadini particolarmente interessati alle tematiche affrontate. Dopo la presentazione

da parte della Responsabile Cinzia Rizzo, è intervenuto il Presidente provinciale UNSIC Lecce Peppino De Luca, che ha evidenziato il ruolo del sindacato UNSIC e gli obiettivi già raggiunti dalla sua nascita. Sono stati illustrate le posizioni critiche del sindacato nei confronti della manovra appena varata ed i punti più rilevanti della medesima.

Sono intervenuti diversi lavoratori con specifiche domande relative alle pensioni, al lavoro, ecc. Dopo aver risposto ad alcuni dei quesiti posti dai

presenti ai relatori intervenuti, ha preso la parola il Direttore Provinciale del Patronato ENASC Lecce Bino Di Palma che ha parlato in prevalenza delle pensioni. In conclusione dei lavori è intervenuto l’avv. Michele Massari esperto in materia previdenziale.

Dalla Regione Calabria contributi per famiglie in cui vivono persone non autosufficienti

La Regione Calabria il 21 dicembre 2011 ha approvato un bando pubblico destinato ad aiutare le famiglie in difficoltà economica nelle quali vivono persone non autosufficienti (anziani non autosufficienti e/o bambini portatori di handicap). L’UNSIK zonale di Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, e i responsabili Sonia Montalto e Nandino Morabito, oltre a segnalare tale importante iniziativa da parte della Regione in favore dei “diversamente abili” sono a disposizione dell’utenza per maggiori informazioni in merito a questo rilevante progetto che ha una valenza sociale sul tes-

suto regionale. Il Decreto n. 15930 del 21.12.2011 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi a persone e famiglie in situazione di povertà estrema nel cui ambito vivono persone non autosufficienti (Legge Regionale n. 1 del 2.2.2004) è stato pubblicato sul BURC n. 1 del 5 gennaio - Parte III.

Può partecipare al Bando ogni persona fisica di cittadinanza italiana o straniera, che alla data di presentazione della domanda, soddisfi le seguenti condizioni: sia residente presso un comune della Regione Calabria; sia componente di un nucleo

familiare esposto a rischio di esclusione sociale per la presenza dei seguenti soggetti conviventi: minori con disabilità grave, anziani o adulti non autosufficienti, o sofferenti di malattie croniche invalidanti, bisognosi di cure e assistenza continue (ad es: persone che necessitino di cure mediche e/o farmacologiche costose e prolungate, spese sanitarie, ausili e presidi sanitari, diete particolari, apparecchi ortopedici e simili, prestazioni erogate da strutture specialistiche non presenti in regione) non garantiti dal S.S.N.;

- si trovi in condizioni di indigenza e comprovato bisogno, con l’indicatore

della situazione economica equivalente (ISEE) che non superi la soglia di 7.500,00 euro.

Il nucleo familiare dei richiedenti deve altresì essere privo di patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale.

Il nucleo familiare (così composto come da stato di famiglia) può presentare una sola richiesta ed ottenere un solo contributo. L'aiuto economico, di carattere socio-assistenziale, una tantum, finalizzato a sopperire ad esigenze di natura assolutamente eccezionale ammonta ad un massimo di € 3.000,00. Sono ammissibili, tutte le spese connesse alle attività di assistenza e/o quelle necessarie a favorire le condizioni di autosufficienza (es: spese sanitarie, ausili e presidi sanitari, diete particolari, apparecchi

ortopedici e simili, prestazioni erogate da strutture specialistiche non presenti in regione e non garantiti dal S.S.N.). L'istruttoria e la valutazione delle domande saranno effettuate con modalità valutativa "a sportello", secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione presso la sede della Fondazione, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso.

I Soggetti Beneficiari, in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 dell'Avviso Pubblico, dovranno:

- scaricare la domanda (cfr. allegato 1 – Modello di Domanda) dal sito istituzionale della Fondazione Calabria Etica (www.calabriaetica.org) oppure ritirarla presso i Centri provinciali per la Famiglia;
- compilare la domanda (cfr. allegato 1 – Modello di Domanda);
- sottoscrivere e inviare la domanda

in formato cartaceo, con allegata copia del documento di identità in corso di validità debitamente siglata, in busta chiusa al seguente indirizzo: Fondazione Calabria Etica, Via Gabriele Barrio, 42 - 88100 CATANZARO;

- sulla busta dovranno essere chiaramente specificate sia le indicazioni dettagliate del mittente che la dicitura "Avviso Pubblico per la concessione di contributi a Persone e Famiglie in situazione di povertà estrema nel cui ambito vivono Persone non autosufficienti".

Pena l'inammissibilità, la domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a partire dal giorno 7 gennaio 2012.

Per ogni ulteriore informazione si può contattare la sede zonale Unsic di Laureana di Borrello.



Una risoluzione del Parlamento UE impegna la Commissione a dimezzare lo spreco di cibo

La Commissione per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo il 19 gennaio ha portato all'attenzione dell'assemblea di Strasburgo una risoluzione da far adottare alla Commissione europea, e approvata subito dopo a larga maggioranza, finalizzata a dimezzare lo spreco di cibo entro il 2025, migliorare l'efficienza della catena alimentare all'interno dell'Unione europea, garantire maggiore sicurezza alimentare, così da "prevenire la produzione di rifiuti alimentari" responsabili dell'emissione di gas a effetto serra 21 volte più potenti della CO₂. "Il testo intende porre nell'agenda delle istituzioni comunitarie - Commissione in primo luogo - l'esigenza di affrontare con urgenza il problema dello spreco alimen-

tare lungo tutta la catena dell'approvvigionamento e del consumo, e di definire allo stesso tempo strategie per migliorare l'efficienza della catena agroalimentare comparto per comparto, esortandoli a darvi priorità nell'agenda politica europea.

Lo spreco di cibo, denunciano i componenti della commissione Agricoltura di Strasburgo nel testo, è insostenibile da un punto di vista sociale e ambientale. Con una popolazione mondiale in continua crescita e con 79 milioni di persone che solo all'interno dell'Ue vivono ancora al di sotto della soglia di povertà, gettare il cibo diventa allora non più tollerabile.

Va poi considerato l'impatto sull'ambiente: ogni anno, denunciano dal Parlamento europeo, nei 27 paesi dell'Ue

si contano circa 89 milioni di tonnellate di cibo sprecato, che producono 170 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente/anno. Un dato preoccupante, se si considera che le enormi quantità di cibo non consumato contribuiscono fortemente al riscaldamento globale e che i rifiuti alimentari producono metano, gas a effetto serra ben ventuno volte più potente del biossido di carbonio.

Oltre al danno ambientale che si causa con il cibo non utilizzato, si devono poi considerare i costi per il trattamento e lo smaltimento degli ormai rifiuti." Non ultimo, infine, è stato proposto di proclamare il 2013 "Anno europeo contro gli sprechi alimentari" quale importante strumento di informazione e di sensibilizzazione su questo importante tema.

Dalla UE norme più severe sui biocidi in agricoltura



I biocidi, ovvero i prodotti per combattere insetti, funghi o batteri nocivi in agricoltura, dovranno essere preventivamente autorizzati per essere venduti nell'Ue.

L'assemblea plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo il 19 gennaio 2012 ha approvato a larga maggioranza l'accordo raggiunto con il Consiglio Ue che prevede controlli sanitari e ambientali più severi su questi prodotti e regole comuni per le imprese sul processo di autorizzazione alla vendita. "Potremo garantire per i prodotti pesticidi più sicuri ed efficaci - ha detto la relatrice del provvedimento Christa

Klass." "Il nuovo testo aggiorna la legislazione europea del 1998 sul controllo dei prodotti contro i parassiti, includendo anche i prodotti trattati con i biocidi. Esempio classico, quello degli arredamenti in legno - dai mobili ai divani - spruzzati con fungicida. I pesticidi per uso agricolo continueranno a essere disciplinati da una legislazione ad hoc. Le sostanze più problematiche, come quelle cancerogene che colpiscono geni, ormoni o la riproduzione, saranno in linea di principio vietate. Gli Stati membri potranno eventualmente introdurre delle eccezioni a tale regola solo quando il loro uso ri-

sulti assolutamente inevitabile, come ad esempio nel caso che un prodotto sia necessario per garantire la salute pubblica. Le autorizzazioni, in questo caso, saranno soggette a regole ancora più dure e a scadenze più brevi, in attesa che siano trovate alternative meno pericolose. Il Parlamento ha inserito nella legislazione anche regole specifiche per i controlli di sicurezza per le merci prodotte con nanotecnologie e l'etichettatura obbligatoria. Inoltre è previsto lo scambio di dati fra imprese. Tale scambio dovrà essere compensato ma consentirà di evitare la duplicazione dei test sugli animali."

Agricoltura: il Ministro Catania delinea le linee del Ministero per il 2012 in un Question time alla Camera

Nel corso di un Question Time alla Camera dei Deputati il Ministro delle Politiche agricole, Mario Catania, nel rispondere ad una interrogazione ha fatto riferimento alle risorse disponibili e alle misure in atto per fronteggiare la crisi del settore agricolo che, in particolare, nel meridionale sta attraversando "una fase particolarmente critica e la situazione è particolarmente difficile in Sicilia".

"L'attuale assetto regolamentare e programmatico non ci permette di andare oltre i confini delimitati dei programmi di Sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 - ha detto il ministro - spiegando che tuttavia, per le imprese agricole siciliane una prima risposta viene dagli strumenti della Pac che eroga aiuti diretti agli agricoltori e prevede misure per lo Sviluppo

rurale". "Catania ha quindi ricordato che nel 2011 sono stati erogati per lo Sviluppo rurale contributi pari a circa 2,4 mld di euro di cui 1,4 messi a disposizione dall'Unione europea.

Di questi, 384 milioni sono stati erogati ad imprese agricole siciliane, di cui 219 milioni di euro provenienti dall'Ue. Inoltre, per il 2011 l'Agea ha erogato per la Sicilia un importo per aiuti diretti pari a 285 milioni."

"Tali risorse finanziarie sono disponibili anche nel corrente anno" ha spiegato il Ministro aggiungendo tuttavia che "è necessario intervenire con maggiore incisività sulla semplificazione delle complesse procedure di accesso ai finanziamenti per agevolare la spesa".

Di qui una serie di innovazioni al vaglio del ministero per automatizzare la fase di scambio delle informazioni

nelle varie banche dati della Pa. "In accordo con le Regioni più volte siamo intervenuti su banche e assicurazioni".

Infine, Catania ha confermato che nel 2012 è in arrivo "un nuovo strumento che consente di canalizzare parte degli incentivi previsti per le misure a sostegno degli investimenti dei Psr in un nuovo fondo credito che offrirà maggiori garanzie al sistema bancario. Inoltre - ha concluso - con le Regioni abbiamo deciso di trasferire sui programmi cofinanziati della Ue una serie di progetti di infrastrutture strategiche del settore della bonifica e della irrigazione".

Modifiche alla gestione del titolo di conduzione sul fascicolo aziendale

L'Agea il 25 novembre 2011 con nota Prot. N. ACIU.2011.678 ha reso noto che "nell'ambito della procedura di inserimento, nel fascicolo aziendale, del titolo di conduzione delle particelle catastali da parte degli utenti a ciò abilitati, si rende necessario apportare la seguente modifica.

Unitamente all'inserimento dell'identificativo catastale della particella, l'operatore deve altresì inserire il no-

minativo del proprietario della particella che, pertanto, non deve essere più ricavato automaticamente dalla banca dati del Catasto.

Successivamente all'inserimento, si procede alla verifica in automatico della corrispondenza tra l'informazione inserita e quella presente in Catasto ed in caso di esito negativo viene evidenziata un'anomalia di conduzione che, tuttavia, non deve essere bloccante ai fini del pagamento

delle domande di aiuto. In presenza di tale anomalia, il sistema informativo procede a monitorare gli aggiornamenti provenienti dal Catasto per la particella oggetto di anomalia e quest'ultima viene eliminata non appena il nominativo del proprietario presente in catasto coincide con quello inserito nel fascicolo aziendale a cura dell'operatore, secondo quanto detto."



LOMBARDIA: CON "CREDITOADESSO" 500 MLN PER LE IMPRESE

La Regione Lombardia ha aperto una linea di credito agevolato per le piccole e medie imprese da 500 milioni di euro, a sostegno del loro bisogno di liquidità. Si chiama 'CreditoAdesso' e si rifà a un accordo quadro con la Bei, Banca europea di investimenti, firmato nel 2009 dal presidente Roberto Formigoni e dal vicepresidente della Bei, Scannapieco. L'operazione viene condotta dalla finanziaria regionale, Finlombarda, in collaborazione con numerosi istituti di credito, che contano nell'insieme 3.600 sportelli sul territorio lombardo, in pratica più di due per ogni Comune.

"Lo strumento è destinato ad alimentare il capitale circolante connesso all'espansione commerciale delle aziende piccole e medie, incluse quelle artigiane, che operano nei settori del manifatturiero, dei servizi alle imprese, del commercio all'ingrosso e delle costruzioni. 'CreditoAdesso' apre una innovativa e cospicua linea di finanziamento, senza garanzie, che

risponde al bisogno di liquidità necessario a far fronte a uno o più ordini di fornitura già accettati e ai contratti di fornitura di beni e servizi."

"Le domande si presentano on-line. Inoltre, chi è fornitore della P.a., che oggi può scontare ritardi nei pagamenti nell'ordine di 180 giorni è finanziato da 'CreditoAdesso' alla firma del contratto, ancora prima di fornire il bene o servizio".

UMBRIA: ATTIVATO FONDO FINANZIAMENTI A TASSI AGEVOLATI PER LE IMPRESE

Per le imprese in Umbria, specie nell'area di crisi della Antonio Merloni, disponibilità di 2,5 milioni di euro dal Fondo regionale per la cooperazione, gestito da "Sviluppumbria", per realizzare i propri progetti di sviluppo con finanziamenti a tasso agevolato. L'accesso al Fondo sarà regolamentato da bandi annuali e i progetti saranno selezionati con una procedura a sportello per semplificare l'iter di selezione; i finanziamenti variano da un massimo di 250 mila euro a un minimo di 20 mila euro.

Per il rimborso dell'aiuto è prevista una durata fino a 5 anni se il progetto riguarda solo l'acquisto di macchinari o attrezzature; fino a 8 anni se il progetto comprende anche la costruzione, l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento di fabbricati.

EMILIA ROMAGNA: DALLA REGIONE 19 MILIONI PER IL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

"Scade a fine marzo il Bando pubblicato dalla Regione Emilia Romagna di diciannove milioni di risorse pubbliche come traino per cinquanta milioni di investimenti complessivi nel settore lattiero caseario.

Il bando è rivolto a produttori di formaggi Dop e di latte di alta qualità, della Regione Emilia-Romagna destinato al sostegno delle capacità aggregative delle imprese in vista dell'abolizione del regime delle quote latte. Saranno infatti finanziabili solo i progetti di filiera, che cioè coinvolgono, insieme, allevatori, trasformatori e soggetti della distribuzione. 'Il fatto di finanziare agricoltori e trasformatori attraverso la filiera - ha detto





l'assessore regionale all'Agricoltura, Tiberio Rabboni - unisce ciò che il mercato divide.

Per avere i fondi si devono mettere insieme. Perché solo insieme si garantisce la qualità. Questa strategia, che è un'invenzione della nostra Regione, è una delle possibili risposte alla crisi in questo settore'.

Per accedere al bando (che scade a fine marzo), si dovranno mettere insieme almeno quattro imprese nella filiera dei formaggi Dop (Parmigiano-Reggiano, Grana-Padano, formaggio di Fossa di Sogliano e Provolone) e otto in quella del latte alimentare. Saranno ammesse sia nuove aggregazioni che cooperative e consorzi già esistenti, che dovranno presentare progetti di investimento da un minimo di 500 mila euro a un massimo di sei milioni. Vincolante, un accordo di reciprocità che distribuisca i benefici lungo tutta la filiera."

ABRUZZO: DALLA GIUNTA REGIONALE UN DDL SU PESCATURISMO E ITTITURISMO

E' stato approvato dalla Regione Abruzzo il disegno di legge recante 'Nuove disposizioni in materia di Pescaturismo e di Ittiturismo'.

"Attraverso questo provvedimento - spiega Mauro Febbo, assessore Politiche agricole e di Sviluppo rurale, forestale, Caccia e Pesca - la Regione Abruzzo, recependo le disposizioni comunitarie e nazionali, disciplina e promuove pescaturismo e ittiturismo, intese quali attività connesse all'esercizio professionale della pesca marittima. Il fine di questo innovativo strumento per la Regione, è quello di creare fonti complementari di reddito per tutti gli operatori del settore e di rendere i pescatori stessi veicolo e strumento di tutela e diffusione del patrimonio culturale nonché delle tradizioni e degli usi legati al nostro mare". "Per Pescaturismo, si intendono le attività, connesse a quella di

pesca, consistenti nell'imbarco sulle navi da pesca, di persone non appartenenti all'equipaggio, per importanti finalità turistico-ricreative e di divulgazione della millenaria cultura del mare che oggi rappresenta un innovativo strumento di incentivazione del turismo abruzzese al pari dell'ittiturismo. Infatti, questa modalità prevede una serie di attività che utilizzano l'abitazione propria dell'imprenditore ittico, o altre strutture di cui egli o la sua famiglia abbiano la disponibilità, a fini di ospitalità, di erogazione di servizi informativi, didattico-culturali, ricreativi, ludico-sportivi, mirati ad accrescere le opportunità di una piena fruizione, e in molti casi di riscoperta, degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca.

Attraverso questi provvedimenti, la Regione si sta impegnando per contribuire alla creazione di nuove prospettive di sviluppo non solo per l'economia regionale ma per tutto il settore anche attraverso la valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle comunità di pescatori, che restano i primi custodi delle coste abruzzesi. Inoltre, gli operatori potranno accedere a strumenti di incentivazione già previsti da norme nazionali o regionali e da Programmi operativi cofinanziati dai fondi europei (P.o. Fep 2007/2013).

Tutte le attività previste affiancano l'esercizio professionale della pesca o dell'acquacoltura che deve mantenere un peso prevalente nell'impegno lavorativo dell'imprenditore ittico."

TOSCANA: FINANZIAMENTI PER PROGETTI D'IMPRESA DI GIOVANI, DONNE E PER COLORO CHE USUFRUISCONO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

"La Regione Toscana investe sulle idee e la creatività dei giovani e delle donne titolari di Pmi all'interno del territorio. L'ente locale, compresa l'importanza di questi soggetti per

l'economia ha pubblicato un bando per il finanziamento di progetti per un importo di 12 miliardi di euro da erogare nei prossimi 3 anni.

L'autorizzazione al finanziamento nasce dal "Restyling" della vecchia Legge Regionale 21/2008 che limitava l'accesso a quelle imprese che operavano nel settore tecnologico.

Il progetto è promosso da tutte le associazioni di categoria e le istituzioni pubbliche del territorio al fine di chiarire tutti i dubbi che possono derivare e garantire la massima notorietà del fondo. I Soggetti interessati sono: giovani: titolare di impresa individuale under 40 o legale rappresentante e almeno 50% dei soci di società che detengano almeno il 51% del capitale sociale under 40; donne: titolare di impresa individuale donna o legale rappresentante e almeno 50% dei soci di società che detengano almeno il 51% del capitale sociale donna senza limiti di età; percettori di ammortizzatori sociali: senza limite di età. Le domande possono essere avanzate dai titolari di un'impresa che abbia più di 6 mesi (di anzianità) e meno di 3 anni.

Sono finanziati tutti i settori produttivi fatta eccezione di quello agricolo. Per quanto riguarda le spese, saranno finanziati fino al 40% in capitale circolante delle spese relative all'acquisto o richiesta di macchinari, attrezzature e relative opere murarie necessarie, impiantistica aziendale, diritti di brevetto, licenze e marchi, avviamento, arredi, consulenze, promozione.

Non potranno essere finanziati gli acquisti relativi ad acquisto immobile aziendale, mezzi e attrezzature di trasporto di merci su strada, beni acquistati in contanti. La domanda può essere presentata dal 15 dicembre 2011 fino al 30 aprile 2015."



PARTE NEL 2012 IL PROGETTO "START IT UP" PER LE NUOVE IMPRESE DI CITTADINI STRANIERI

Su iniziativa del Ministero del Lavoro e di Unioncamere prenderà il via in forma sperimentale nel 2012 il progetto "Start it up - Nuove imprese di cittadini stranieri". Saranno 400 i cittadini extracomunitari che avranno la possibilità di beneficiare dei servizi di accompagnamento previsti da tale progetto, che ha l'obiettivo di favorire il percorso di integrazione e di crescita professionale degli immigrati attraverso un percorso di orientamento e di formazione finalizzato ad accrescere le attitudini imprenditoriali e le competenze manageriali di base necessarie per l'avvio e la gestione di un'attività imprenditoriale. L'iniziativa, che partirà nel 2012 in forma sperimentale, si rivolge a quella vasta platea di immigrati da Paesi non appartenenti alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, che guardano al "fare impresa" come a una concreta possibilità di integrazione economica e sociale nel nostro Paese. Le Camere di Commercio interessate, individuate in base alla maggiore numerosità degli immigrati regolarmente presenti sul territorio, saranno quelle di Ancona, Bari, Bergamo, Catania, Milano, Roma, Torino, Udine, Verona, Vicenza, mentre i fondi a disposizione ammonteranno a 800 mila euro, provenienti dal Fondo delle politiche Migratorie - anno 2010 - del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

AUMENTO DELL'ALIQUTA DELL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELLE ADDIZIONALI COMUNALE E PROVINCIALE SULL'ENERGIA ELETTRICA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Dipartimento delle Finanze rende noto in un comunicato stampa che "sono in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale i

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che stabiliscono l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della soppressione delle addizionali comunale e provinciale sulla stessa accisa, disposta dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011 e dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 68/2011.

Le aliquote dell'accisa sull'energia elettrica, previste nell'Allegato I del Testo Unico Accise (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), sono state quindi rideterminate, per ogni chilowattora di energia impiegata, in:

- euro 0,0227 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
- euro 0,0121 per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Le nuove aliquote entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2012.

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Gli imprenditori agricoli persone fisiche e società semplici, che normalmente determinano la base imponibile Irap ai sensi dell'articolo 9 del Dlgs 446/1997, possono optare, in quanto soggetti Irpef, anche per l'applicazione delle norme previste dall'articolo 5-bis, dello stesso decreto, per le società di persone e le imprese individuali. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/E del 9 gennaio 2012.

Secondo il parere dell'Agenzia "La soluzione prospettata dalle istanti, circa l'estensione dell'applicabilità dell'art. 5-bis del decreto IRAP agli imprenditori agricoli, è condivisibile. Come ricordato dalle Associazioni gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell'articolo 9. In particolare il citato articolo 9, al comma 1, dispone che "Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per gli eser-

centi attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfettario di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413". Al successivo comma 2 dispone che "I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5". In tale ultimo caso, come chiarito nella circolare del 4 giugno 1998, n. 141/E gli stessi sono tenuti ad osservare gli adempimenti contabili previsti dall'art. 18 del DPR n. 600 del 1973 (scritture contabili IVA integrate con gli elementi utili ai fini delle imposte sui redditi).

Beneficiari del richiamato articolo 9 sono i soggetti titolari di reddito agrario, vale a dire, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali in quanto soggetti che "naturalmente" assoggettano a tassazione il reddito agrario. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dello stesso art. 9, tutti gli altri soggetti che pur svolgendo attività agricola non sono titolari "naturalmente" di reddito agrario in quanto aventi una forma giuridica diversa, ad esempio, le società di persone che svolgono attività agricola e sono titolari di reddito d'impresa. Per tali ultimi soggetti il decreto IRAP, prima delle modifiche apportate dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), disponeva che la determinazione della base imponibile dovesse avvenire nel rispetto dei criteri contenuti nell'art. 5 del decreto stesso.



Dal 1° gennaio 2008 la suddetta regola ha subito delle modifiche, in quanto, il legislatore ha rivisto la precedente impostazione, introducendo nello stesso decreto l'articolo 5-*bis* contenente una nuova disciplina di determinazione del valore della produzione per le società di persone e per le imprese individuali titolari di reddito d'impresa. Sostanzialmente sono stati differenziati i criteri di determinazione della base imponibile IRAP per i soggetti IRES e IRPEF.

Tale modifica ha consentito, da un lato, di ridurre l'ambito applicativo dell'articolo 5 del decreto IRAP alle sole società di capitali ed agli enti ad esse equiparate, dall'altro, di ricondurre le imprese individuali e le società di persone nel disposto del nuovo articolo 5-*bis* del decreto IRAP. Come chiarito dalla scrivente con la circolare n. 60/E del 28 ottobre 2008, la modalità di determinazione della base imponibile IRAP contenuta nel citato art. 5-*bis* costituisce, quindi, il regime "naturale" dei soggetti IRPEF titolari di reddito d'impresa (società di persone e imprese individuali), a pre-

scindere dal regime di contabilità dagli stessi adottata (semplificata o ordinaria). Per tali soggetti è però sempre possibile optare per la determinazione della base imponibile IRAP ai sensi dell'art. 5, nel caso in cui abbiano adottato la contabilità ordinaria. Pertanto, una interpretazione interamente basata sul tenore letterale dell'articolo 9 porterebbe a dire che mentre un imprenditore agricolo (o società semplice) titolare di reddito agrario determina la base imponibile IRAP ai sensi dell'art. 9, c. 1, oppure per opzione ai sensi dell'art. 5, sebbene non sia soggetto ad obblighi contabili, una società di persone (soggetto IRPEF titolare di reddito d'impresa) è un soggetto agricolo che svolge l'attività oltre i limiti previsti dall'art. 32 del TUIR, determina il valore della produzione ai sensi dell'art. 5-*bis*, oppure, per opzione ai sensi dell'art. 5 se adotta la contabilità ordinaria.

Ciò premesso, atteso che il legislatore con l'introduzione dell'articolo 5-*bis* ha inteso semplificare le regole di determinazione della base imponibile IRAP dei soggetti IRPEF titolari di red-

dito d'impresa, l'Agenzia delle Entrate ritiene che sulla base di un'interpretazione logico sistematica, il rinvio operato nell'articolo 9 all'art. 5 deve essere esteso anche all'articolo 5-*bis*. Resta fermo che qualora il soggetto titolare di reddito agrario opti per l'applicazione dell'art. 5 lo stesso è obbligato ad osservare gli adempimenti contabili previsti dall'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600."

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ATTI DI RICOMPOSIZIONE FONDARIA

Con la Risoluzione n. 1/E del 4 gennaio 2012 l'Agenzia delle Entrate rende noto che un atto di redistribuzione fondiaria tra colottizzanti non riuniti in consorzio, realizzato in attuazione di una convenzione di lottizzazione stipulata tra le parti e un Comune, gode del regime fiscale di favore previsto dall'articolo 32 del Dpr 601/1973; è sottoposto, pertanto, all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ed è esente dal pagamento delle imposte ipotecarie e catastali.



Benefici pensionistici per i lavori usuranti

L'INPS, con il messaggio n. 24235 del 22.12.2011, ha fornito importanti chiarimenti in merito al procedimento di accertamento dei requisiti ex D.Lgs 67/2011 per il riconoscimento del beneficio di riduzione dei tempi di pensionamento dei lavoratori che abbiano svolto mansioni particolarmente gravose e che pertanto possano considerarsi usuranti. Al riguardo, preminente, è il beneficio riconosciuto ai lavoratori che svolgano attività particolarmente faticose e pesanti: detti prestatori, infatti, potranno accedere al trattamento pensionistico anticipato una volta raggiunti, nel corso del 2011, i 40 anni di contributi necessari. Inoltre si sottolineano i benefici riconosciuti per la maturazione del diritto

al trattamento anticipato di pensione da parte dei lavoratori che negli ultimi 10 anni di lavoro abbiano effettuato almeno sette anni di lavoro usurante: ebbene, evidenzia l'Istituto Assicuratore, in questi ultimi bisogna includere anche l'ultimo anno ossia il settimo in cui maturino i requisiti pensionistici. In caso di prestazioni di lavoro notturno articolato su turni, l'INPS ha evidenziato che, l'accertamento deve essere effettuato considerando l'anno solare precedente la data del 31 dicembre 2011 oppure, se anteriore, la data di cessazione del rapporto di lavoro.

In tale periodo i lavoratori devono aver lavorato di notte per almeno 6 ore per un numero minimo di 64 giorni. La documentazione necessa-

ria per accedere al beneficio pensionistico per i lavoratori notturni è rappresentata, oltre che dalle buste paga dei lavoratori contenenti l'indicazione dell'indennità percepita, il contratto individuale, collettivo nazionale o aziendale, ovvero eventuali ordini di servizio che consentano all'Istituto l'ottemperanza alle esigenze legislative. L'INPS ha reso altresì noto che il termine del 6 dicembre 2011, al fine di integrare la documentazione necessaria per ricevere l'assegno pensionistico, relativo alle richieste trasmesse entro il 30 settembre 2011, era utile per la produzione della documentazione minima. Ne consegue come l'INPS accoglierà e valuterà anche ulteriori documentazioni trasmesse successivamente a tale data.



Previdenza: addio anche a Inpdap ed Enpals. Nasce il “super Inps”

Dopo i precedenti accorpamenti di Ipsema e Ipsel, iPost, confluiti, rispettivamente, in Inail, Inps e Inpdap, stavolta tocca proprio all'ente di previdenza del pubblico impiego subire la scure dei tagli imposti dalla manovra del governo Monti.

L'obiettivo - così si legge nel decreto approvato - è quello di garantire “convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché [...] migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale”.

Il risultato è che Inpdap e Enpals (quest'ultimo è l'ente di previdenza dei lavoratori dello spettacolo) vengono soppressi per confluire entrambi nell'Istituto nazionale di previdenza sociale, che a buon diritto potrà fregiarsi (almeno presso l'opinione pubblica) dell'appellativo di “super Inps”.

E in effetti quello che è già il più grande ente di previdenza italiano si appresta a diventare un vero colosso previdenziale. Ai 25 milioni di conti assicurativi e ai 18 milioni di trattamenti pensionistici gestiti oggi dall'Inps si aggiungeranno infatti i circa 2 milioni e 600 mila pensionati Inpdap

e gli oltre 3,5 milioni di lavoratori assicurati del pubblico impiego. L'Enpals invece porterà in dote circa 300 mila iscritti e 60 mila pensionati.

I problemi finanziari peraltro non saranno i soli ostacoli di un accorpamento di così grandi dimensioni, che dovrà farsi carico nei prossimi mesi di una complessa integrazione di procedure informatiche e archivi, oltre che dei sistemi organizzativi.

Il maxi accorpamento, ad ogni modo, dovrebbe tradursi in un risparmio in termini di costi di funzionamento di almeno 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni nel 2013 e circa il doppio a partire dal 2014.

Pagamento “elettronico” per la pensione



La Legge n° 214 del 22 dicembre 2011, al comma 2 dell'art.12 recante la Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante, ha aggiunto un comma 4-ter all'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 al fine di favorire l'adozione da parte delle Pubbliche amministrazioni di modalità e strumenti di pagamento più efficienti e coerenti con il processo di digitalizzazione degli Enti Pubblici e con la normativa di attuazione della Direttiva sui

Servizi di Pagamento contribuendo a ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante.

Lo chiarisce l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con il messaggio n. 24711 del 30.12.2011.

Per questi motivi, le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali e i loro Enti utilizzeranno strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o postale, ivi comprese le carte di pagamento prepagate, per la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi comunque dovuti in via continuativa a prestatori d'opera e ogni

altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro. Tale limite può essere modificato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'adeguamento alle suddette modalità di pagamento attraverso strumenti elettronici deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 pertanto entro il 6 marzo 2012.

La norma descritta impone quindi all'Istituto Assicuratore scrivente di non effettuare pagamenti in contante di importi superiori a 1000,00 euro a partire dal 7 marzo 2012.

INPS: domande online



L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la circolare n. 173 del 30.12.2011 ha precisato le modalità di presentazione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli dipendenti all'alba della telematizzazione esclusiva delle domande di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli dipendenti. E' previsto che dette istanze, a partire dal 1° gennaio 2012, salvo il periodo transitorio di cui successivamente, dovranno pervenire attraverso uno dei seguenti canali:

1. Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi e secondo le modalità già in uso;
2. WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
3. Contact Center multicanale - n. 803164. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio

2012, tutte le domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli dipendenti dovranno essere inoltrate attraverso uno dei tre canali telematici indicati in precedenza.

Al fine di informare i potenziali beneficiari è previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il quale saranno comunque garantite le consuete modalità di presentazione delle domande.

Per consentire, in tale periodo, il caricamento in procedura delle domande presentate allo sportello della Struttura INPS territorialmente competente senza creare situazioni di criticità, la procedura "Presentazione domande di disoccupazione agricola" verrà aggiornata per consentire all'operatore di acquisire la domanda mediante l'inserimento del solo codice fiscale, in analogia con la modalità utilizzata dagli operatori di Contact

Center. La procedura assegnerà alla domanda il numero di protocollo, consentirà la stampa della ricevuta di presentazione e memorizzerà in archivio la domanda come "incompleta".

L'operatore dovrà quindi successivamente richiamare la domanda e completarla. Al termine del periodo transitorio, ossia dal 1° aprile 2012, i tre canali telematici diventeranno esclusivi ai fini della presentazione delle istanze di prestazione.

L'INPS precisa, ad ogni buon fine, che il termine perentorio per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola è stabilito al 31 marzo. Successivamente a tale data sarà possibile presentare solo la richiesta dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) nell'ambito della prescrizione quinquennale.

La richiesta andrà presentata telematicamente attraverso uno dei tre canali sopraindicati.

Per invalidità e disabilità civile dal 1° gennaio 2012 scatta la perizia preventiva per le controversie

In materia di invalidità e disabilità civile e in particolare per le controversie sono state introdotte delle novità. A partire dal 1° gennaio 2012, nel caso in cui sorgano contestazioni nei confronti dell'Inps per le prestazioni di invalidità e disabilità civile e per la concessione della pensione e dell'assegno di inabilità scatta prima l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condi-

zione di procedibilità della domanda e nel caso di mancata presentazione, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del

consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza del precedente termine omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto 6 ottobre 2011 recante il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (ai sensi dell'art. 1, comma 22, lett. b) della Legge 15 luglio 2009, n. 94).

Misura del contributo

Il contributo dovuto per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni è pari a:

- a) 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- b) 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- c) 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i.

Casi di esclusione

Suddetti importi non trovano applicazione nei confronti di:

- a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
 - b) cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per la richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
 - e) cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
- Oneri per permesso di soggiorno elettronico**

Oltre all'importo suindicato, salvo i succitati casi di esclusione, è dovuta

dai richiedenti la somma di euro 27,50 relativa alle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.

Modalità di versamento

Il contributo suindicato e la somma di euro 27,50 vengono versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».

Il Fondo Rimpatri

Il Dicastero scrivente rende nota l'istituzione, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», di un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza. Tale fondo sarà finanziato con una quota pari al cinquanta per cento del contributo suddetto.



Elenchi braccianti agricoli per l'anno 2011

L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la circolare n. 1 del 05.01.2012 ha reso le istruzioni operative inerenti gli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l'anno 2011.

A riguardo l'Istituto Assicuratore ricorda le novità normative introdotte dall'art. 1, comma 65, della legge n. 247/2007 nonché i relativi adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli evidenziando che le aziende, i cui lavoratori hanno diritto ai trattamenti di

cui alla norma citata, devono aver beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:

- l'area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell'articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni, attraverso proprie delibere/decreti;

- le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicura-

tivo agricolo. Inoltre l'INPS rammenta che, l'articolo 38 commi 6 e 7 della legge n. 111 del 15 luglio 2011 ha apportato novità in materia di elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, disponendo la notifica dei suddetti elenchi, con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, mediante pubblicazione telematica sul sito dell'Istituto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Pertanto gli elenchi nominativi annuali valevoli per l'anno 2011 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo 2012.



Riconoscimento del beneficio per l'iscrizione negli elenchi anagrafici validi per l'anno 2011

Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al già citato articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n.102/04. Nell'anno 2011, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso

un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile. Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.


Adempimenti delle aziende

Le aziende interessate dovranno dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.

L'applicazione è raggiungibile, nella sezione "Servizi Online", con la dicitura "dichiarazione di calamità aziende agricole" ed è fruibile con le

consuete modalità di accesso dell'invio telematico del Dmag-Unico. Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come da decreti/delibere regionali. Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea come da fac-simile allegato. La trasmissione telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 31 gennaio 2012, per dar modo alle sedi di procedere alla validazione delle domande, entro il 10 febbraio 2012.





LAVORO PUBBLICO - ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ESTENSIONE AL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI - ESCLUSIONE
(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 24474 DEL 21 NOVEMBRE 2011)

L'art. 7, comma 1 della legge 8 marzo 2000 n. 53, che consente l'anticipazione del trattamento di fine rapporto per esigenze connesse alla fruizione dei congedi parentali, non si estende ai dipendenti pubblici che usufruiscono del trattamento di fine servizio atteso che detta norma non determina un'equipollenza tra il trattamento di fine rapporto e quello di fine servizio operante nel pubblico impiego, che resta esclusa vista la diversa base retributiva e di calcolo dei due trattamenti di quiescenza.

ELEMENTI UTILI PER RAVVISARE IL MOBBING DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO
(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 87 DEL 10 GENNAIO 2012)

La Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della configurabilità della condotta lesiva e della successiva risarcibilità del danno, in caso di mobbing, sono rilevanti: la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, l'evento lesivo della salute, il nesso tra la condotta del datore di lavoro ed il pregiudizio all'integrità psico-fisica, la prova dell'intento persecutorio. La Suprema corte, inoltre, riprende la definizione del c.d. mobbing: si intende una condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del lavoratore, con effetto lesivo del suo equilibrio

fisio-psichico e della sua personalità.

SE LA RIASSUNZIONE AVVIENE NELLA STESSA AZIENDA NON SPETTA NESSUN BENEFICIO
(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 30664 DEL 30 DICEMBRE 2011)

"Il beneficio contributivo previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge 223/1991 non spetta al datore di lavoro il quale, essendo affittuario dell'azienda del precedente datore di lavoro che abbia collocato in mobilità i suoi dipendenti proceda all'assunzione di questi ultimi, atteso che in tal caso la riassunzione risulta essere avvenuta nella medesima azienda."

TRANSAZIONE SULLA MANCATA REINTEGRA ED ASPETTI CONTRIBUTIVI
(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 161 DELL'11 GENNAIO 2012)

La Corte di Cassazione ha affermato

che nel caso di licenziamento illegittimo spetta al datore di lavoro il pagamento delle retribuzioni e dei relativi contributi dal periodo compreso tra la espulsione del lavoratore e la sua reintegra. Detti pagamenti (retribuzione e contributi) non devono essere corrisposti nel caso di transazione con la quale il lavoratore rinuncia alla reintegra.

RISARCIMENTO DANNI - DANNO MORALE - DISTINZIONE DAL DANNO BIOLOGICO - CONFIGURABILITA'
(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 18641 DEL 12 SETTEMBRE 2011)

La distinzione tra la fattispecie del danno morale, da intendersi come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, e quella del cd. danno biologico trova rinnovata espressione anche nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, con la conseguenza che da essa il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione dei danni da illecito civile.

